



GUIDA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Premessa: perché la previdenza complementare?	2
La destinazione del TFR entro il 30 giugno 2007	2
I fondi pensione	4
Il funzionamento dei fondi pensione	5
Come si finanziano i fondi pensione	6
Come controllare il proprio conto individuale	6
Le prestazioni erogate	7
Liquidazioni in capitale	7
Anticipazioni	7
Trasferimenti	8
Riscatto	8
Come viene calcolata ed erogata la pensione	9
Il trattamento fiscale dei fondi pensione	9
Chi controlla i fondi pensione	10







Premessa: perché la previdenza complementare?

Il sistema pensionistico italiano ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni. L'obiettivo di un sistema equilibrato nel quale i contributi di chi lavora sono sufficienti a coprire i costi delle pensioni degli anziani diventa sempre più arduo da perseguire. Sia perché la vita media si è allungata, sia perché la quantità di lavoro regolare disponibile fatica a coinvolgere i giovani e le donne, sia perché i contributi in presenza di forme di lavoro precarie e parziali rischiano di essere sempre più insufficienti.

Una prima risposta, data dalla riforma delle pensioni del 1985, sta nel creare un sistema nel quale, la pensione versata agli anziani sia in qualche modo in equilibrio con la quantità di contributi versati (il cosiddetto sistema contributivo) durante l'arco della vita lavorativa: è evidente che ad una vita media più lunga corrisponde una pensione più piccola.

L'altra risposta sta nella invenzione della **previdenza complementare** che è, in sostanza, **la costruzione di una seconda pensione, frutto di risparmio aggiuntivo**. Una pensione non più **pagata** con i contributi di chi sta lavorando ma con l'accantonamento di contributi specifici, aziendali e propri del lavoratore, ed anche **utilizzando il proprio Trattamento di fine rapporto (TFR)** che, debitamente **investito nei fondi pensione**, dovrà essere restituito al lavoratore in forma di rendita pensionistica o restituito in capitale quando il lavoratore andrà in pensione.

La previdenza complementare potrà essere attivata solo per libera scelta di ogni singolo lavoratore. Essa costituisce il cosiddetto "secondo pilastro" destinato ad integrare il "primo pilastro" che è la previdenza obbligatoria.

La destinazione del TFR entro il 30 giugno 2007

In tal modo nei prossimi sei mesi, entro il 30 giugno 2007, i lavoratori saranno chiamati a scegliere le modalità di impiego del proprio TFR.

Ogni decisione riguarda **solo il TFR futuro**, quello già maturato resta in azienda e sarà pagato dalla medesima all'atto della cessazione dell'attività lavorativa.

Quando si è scelto di versare il TFR al fondo pensione la scelta è irrevocabile, al contrario, chi decide di mantenere il proprio TFR in azienda può sempre, in un secondo momento, decidere di cambiare idea.





In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori:

- per gli iscritti dal 29 aprile 1993 (ovvero dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993, la normativa istitutiva della previdenza complementare), la scelta di destinazione del TFR – da effettuare secondo le modalità sotto illustrate - riguarda l'intero importo maturando;
- per gli iscritti in data antecedente al 29 aprile 1993, invece, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.

Tutti sono comunque chiamati ad una scelta.

La **scelta** può essere <u>esplicita</u>. In questo caso chi è in servizio al 1° gennaio 2007, entro il 30 giugno 2007, ovvero chi è assunto dopo, entro sei mesi dalla data di assunzione, deve decidere di:

- <u>destinare il TFR ad una forma pensionistica</u> complementare (in questo caso la decisione, se il lavoratore non è già iscritto ad un fondo pensione, implica l'adesione formale allo stesso),
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito al "fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato" gestito dall'INPS per conto dello Stato. Le aziende con meno di 50 dipendenti trattengono invece presso di sé il TFR maturato. Sia in un caso che nell'altro restano sempre valide le norme che regolano il TFR.

La scelta è definita come <u>tacita</u> quando il lavoratore decide di non scegliere. In questo caso il silenzio si intende come assenso per trasferire il TFR:

- al fondo pensionistico previsto da accordi o contratti collettivi ovvero attraverso diverso accordo aziendale che deve essere comunicato al lavoratore,
- in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda,
- in via residuale alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (da non confondere col fondo del TFR e, per il momento, non ancora costituita).

Il datore di lavoro comunica al lavoratore che non ha scelto, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi, a quale fondo verrà devoluto il suo TFR.

I lavoratori iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 possono decidere, se già iscritti ad un fondo di previdenza complementare, di





mantenere presso l'azienda il TFR residuo (quello non già conferito al fondo) ovvero di destinarlo integralmente al fondo cui sono iscritti.

I lavoratori, non ancora iscritti ad alcun fondo, possono decidere di mantenere il fondo presso l'azienda ovvero di devolvere il TFR al fondo solo in parte: nella misura stabilita dai contratti collettivi e comunque in misura non inferiore al 50%. In questo caso la quota di TFR che resta in azienda segue le regole generali circa il trasferimento al fondo INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti.

E' sempre possibile successivamente trasferire al fondo il TFR in misura maggiore o interamente. Chi non decide alcunché (decisione tacita) avrà il trasferimento integrale del TFR al fondo pensione secondo le regole già indicate.

E' importante avere presente che la decisione esplicita o tacita di utilizzo del TFR comporta di fatto l'iscrizione al fondo di previdenza complementare ma, senza l'adesione esplicita al fondo, non si ha diritto alla contribuzione a carico del datore di lavoro prevista dagli accordi contrattuali.

I fondi pensione

I fondi pensione sono classificati in base alle loro caratteristiche costitutive:

- fondi negoziali o chiusi così denominati perché nascono da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; dunque con una individuazione precisa dei destinatari, cioè dei soggetti ai quali il fondo si rivolge, sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
- fondi aperti sono invece istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L'adesione al fondo aperto avviene individualmente da parte di ciascun cittadino ovvero anche in forma collettiva a seguito di accordi contrattuali ovvero di decisioni aziendali per i lavoratori. Il patrimonio del fondo è separato e distinto dall'attività più generale dell'ente che lo promuove.
- ◆ forme pensionistiche complementari individuali (FIP o PIP) costituite mediante contratti di assicurazione sulla vita disciplinati tuttavia da regole emanate dagli organi di sorveglianza che attribuiscono diritti e prerogative di previdenza complementare. Queste forme assicurative hanno patrimonio autonomo e separato dalla restante attività delle assicurazioni.
- forme pensionistiche preesistenti. Sono fondi pensioni preesistenti al 15 novembre 1992, quindi dotati di disposizioni specifiche anteriori all'entrata in vigore delle norme che regolano l'attuale sistema di previdenza complementare.





Solo queste forme previdenziali, per non essere confuse con assicurazioni sulla vita o altre forme assicurative, **hanno titolo a definirsi "fondi pensione"**.

Tra le distinzioni fondamentali bisogna tenere presente anche questa:

- ⇒ forme pensionistiche collettive: sono forme pensionistiche collettive quelle costituite dai fondi chiusi ovvero quelle dei fondi aperti quando l'adesione è avvenuta collettivamente e quelle dei fondi pensione preesistenti,
- ⇒ **forme pensionistiche individuali**: quelle dei fondi aperti quando l'adesione è individuale e le forme pensionistiche individuali.



<u>L'albo dei fondi pensione</u> (sito della COVIP)

<u>Elenco dei fondi</u> che hanno provveduto agli adeguamenti alla nuova disciplina e possono raccogliere nuove adesioni (sito della COVIP)

Il funzionamento dei fondi pensione

I fondi pensione sono dunque costituti attraverso la contrattazione ed accordi aziendali (fondi negoziali o chiusi) o, con gestioni separate, attraverso l'iniziativa di banche, assicurazioni, ecc. (fondi aperti).

Tutti comunque devono essere autorizzati dalla <u>COVIP</u>, <u>la Commissione di</u> <u>Vigilanza sui fondi Pensione</u>.

Punto di riferimento di ogni fondo è il regolamento o lo statuto che determina, entro gli ambiti di legge, il funzionamento, le caratteristiche e le prestazioni del fondo.

I fondi chiusi hanno una struttura gestionale democratica: assemblea, consiglio di amministrazione, presidente, organi di controllo. I fondi sorti a seguito di contrattazione sono gestiti in modo paritetico tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Ma i fondi non operano direttamente. Per gli investimenti dei contributi raccolti si avvalgono di convenzioni con società di intermediazione finanziaria, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio. Le risorse dei fondi sono depositate presso una banca distinta dal gestore del fondo (banca depositaria). In linea generale le prestazioni saranno erogate da una impresa di assicurazione a seguito di convenzione. La gestione dei conti individuali di ciascun lavoratore è affidate a società di servizi.

Una gestione dunque molto complessa, regolamentata però strettamente dalle direttive dell'organo di vigilanza.







Come si finanziano i fondi pensione

Il finanziamento dei fondi pensione, quando si tratta di adesioni a fondi decisi su base contrattuale, è definito negli accordi sindacali. In linea generale vi è una quota a carico del datore di lavoro ed una a carico del lavoratore, stabilita in percentuali di solito poco superiori all'1%. Il lavoratore può decidere di destinare al fondo, in proprio, somme maggiori stabilite in percentuale sulla retribuzione. A questi versamenti, certo molto modesti, si aggiunge il TFR.

Quando l'adesione è individuale, sia ad un fondo aperto che ad una forma pensionistica individuale, è evidente che la quantità di finanziamento è decisa da ogni singolo lavoratore in base a propri piani di investimento. Può essere stabilito in cifra fissa ovvero in percentuale della retribuzione o del reddito di impresa. Il TFR può essere destinato anche a queste forme previdenziali; per quanto concerne invece la contribuzione dell'eventuale datore di lavoro è necessario fare riferimento alle previsioni contrattuali.

Come controllare il proprio conto individuale

La gestione del <u>conto individuale</u> di ogni lavoratore è affidata a società appositamente incaricate di contabilizzare i versamenti e aggiornarli in base ai rendimenti.

In linea generale, attraverso i siti internet dei diversi fondi, i lavoratori possono controllare i versamenti mese per mese, l'accantonamento e l'evoluzione complessiva del proprio conto individuale disponendo di apposita password.

I fondi pensione hanno ormai adottato **linee di investimento** diversificate cosiddette "multicomparto" che rimandano alla scelta del lavoratore il tipo di investimento preferito. Ad esempio si potrà scegliere tra una linea conservativa composta da sole obbligazioni, una linea bilanciata composta in prevalenza da obbligazioni ed in misura minore da azioni, ovvero una linea dinamica composta in prevalenza da investimenti azionari. In questi casi i lavoratori sono chiamati a decidere in base a valutazioni proprie, avendo una qualche minima cognizione dei mercati finanziari, come avviene quando si investono risparmi anche di altro genere.

In generale – a solo titolo esemplificativo – potrebbe scegliere una linea conservativa chi non intende rischiare, chi ha pochi anni di permanenza nel fondo prima di andare in pensione; sceglierà una linea dinamica chi, avendo molti anni davanti a sé, può puntare sui rendimenti di lungo periodo anche scontando periodi di minore resa.





Tra i dati negativi da tenere in considerazione nella resa degli investimenti bisogna in primo luogo annoverare i **costi di gestione** dei diversi fondi, che ricadono sui lavoratori e che sono più contenuti per i fondi chiusi e più rilevanti per i fondi aperti e per le forme previdenziali individuali.

Le prestazioni erogate

I fondi pensione definiscono i requisiti del diritto alla pensione nel rispetto delle previsioni di legge. Esse prevedono che il diritto alla pensione complementare si ottiene quando è maturato il diritto alla pensione obbligatoria di appartenenza, con almeno cinque anni di contribuzione al fondo pensione. E' quindi possibile ottenere la pensione complementare quando è maturato il diritto alla **pensione di vecchiaia** ovvero di anzianità.

In caso di inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi è possibile ottenere la pensione complementare con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all'età per il diritto alla pensione obbligatoria.

Nell'ipotesi di **decesso** dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall'iscritto. E' possibile la restituzione (riscatto) dell'intera posizione maturata anche nei casi di **riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo**.

Liquidazioni in capitale

La pensione può essere liquidata in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Può essere liquidata in capitale anche nel caso in cui, convertendo almeno il 70% del montante finale, l'importo della rendita sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (nel 2007 il 50% dell'assegno sociale è di € 194,68 mensili).

Anticipazioni

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere una anticipazione della posizione individuale maturata

• in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni proprie, del coniuge o dei figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle autorità pubbliche (tassazione: al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, 15% meno 0,30 punti per ogni anno oltre il 15° di iscrizione fino ad una tassa minima del 9%).





- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o peri i figli, per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e restauro ovvero ristrutturazione (tassazione: al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ritenuta del 23%)
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. La tassazione è la stesa prevista per l'acquisto della prima casa.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento.

Trasferimenti

L'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare quando perde il diritto di iscrizione alla forma nella quale è iscritto. Ad esempio cambiando settore di attività nel quale è previsto un fondo diverso può trasferire la posizione al nuovo fondo. Per esempio un metalmeccanico iscritto a "Cometa" che svolge una nuova attività nel settore della gomma, può trasferire la posizione maturata al "Fondogommaplastica".

Il trasferimento può anche avvenire per scelta volontaria: trascorsi due anni l'aderente può trasferire la propria posizione anche ad un fondo aperto o ad una forma individuale. Nel trasferimento può portare con sé anche i successivi versamenti del TFR ed anche, eventualmente, i contributi del datore di lavoro se ciò è previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Riscatto

Dal 1° gennaio 2007 l'aderente che perde il diritto alla iscrizione al fondo, in alternativa al trasferimento, può chiedere il riscatto (la restituzione) della posizione maturata, ovvero può anche mantenere la posizione presso il fondo senza ulteriori contribuzioni.

Il riscatto è possibile nella misura del 50% nei casi di disoccupazione tra 12 e 48 mesi, ovvero in presenza di procedure di mobilità e cassa integrazione. Nel caso in cui la disoccupazione sia superiore a 48 mesi è possibile il riscatto dell'intera posizione maturata. Il riscatto è anche possibile in base ad accordi contrattuali.







Come viene calcolata ed erogata la pensione

Alla erogazione delle prestazioni in forma di rendita provvede una impresa assicurativa convenzionata col fondo pensione. Essa ha il compito di trasformare, al momento del pensionamento, il capitale accumulato in rendita vitalizia.

E' questo l'aspetto più problematico e meno approfondito dal legislatore. Di fatto la pensione conseguibile resta ignota fino a quando, in base al sesso ed all'età potrà essere individuato in apposite tabelle attuariali stabilite sulle tavole di mortalità, il coefficiente di conversione del capitale in rendita, come avviene per ogni schema assicurativo. Se poi si prevede che la rendita debba essere reversibile l'importo della prestazione sarà ulteriormente ridotto.

E' evidente, in questo, l'importanza delle convenzioni che i fondi dovranno stipulare con le imprese di assicurazione al fine di conseguire le prestazioni pensionistiche alle migliori condizioni, anche considerando che la quota di capitale acquisita dalla compagnia assicuratrice per pagare la pensione deve nel frattempo essere remunerativa al fine di conseguire eventuali miglioramenti della rendita in pagamento.

Il trattamento fiscale dei fondi pensione

Il trattamento fiscale dei fondi pensione richiede la distinzione tra le forme di tassazione dei contributi, quelle dei rendimenti e quelle delle prestazioni.

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di € 5.164,67. Ne deriverà, per l'aderente, un <u>risparmio fiscale</u> che varia in funzione del livello del reddito.

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all'imposta sostitutiva dell'11%.

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, al netto delle somme già assoggettate ad imposta, in qualsiasi forma erogata verrà tassata nella misura del 15%, con una riduzione di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. La stessa tassazione vale per le liquidazioni in capitale.

Se vogliamo fare un confronto con la tassazione del TFR bisogna ricordare che ad esso, in linea generale, si applica l'aliquota media di tassazione del lavoratore. Nel 2006 l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a € 26.000, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.





Chi controlla i fondi pensione

Il legislatore ha cercato di regolamentare i fondi pensione anche attraverso la sorveglianza ed il controllo di un organismo istituito appositamente: la <u>COVIP</u> (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)





Esempio di estratto della posizione individuale del lavoratore

Estratto dei versamenti

Mese	Anno	Aderente 1,06%	Azienda 1,06%	TFR 33%	Contr. volontario	Totale
10	2006	19,77	19,77	42,51	0,00	82,05
9	2006	19,77	19,77	42,50	0,00	82,04
8	2006	19,77	19,77	42,51	0,00	82,05
7	2006	19,77	19,77	42,51	0,00	82,05
6	2006	19,77	19,77	42,51	0,00	82,05
5	2006	19,39	19,39	41,44	0,00	80,22
4	2006	20,16	20,16	43,36	0,00	83,68

I versamenti al netto delle spese vengono utilizzati per l'acquisto di quote sulla base del valore della quota vigente. L'accumulo al fondo si ottiene dall'incremento delle quote acquistate (maggior capitale versato) e dalla crescita della loro valutazione sul mercato.

Valore della posizione complessiva

Comparto :	Bilanciato
Quote Acquistate :	394,912 €
Valore Quota :	12,629 €
Data Quota :	30/11/2006
Controvalore :	4.987,34 €
Totale Controvalore :	4.987,34 €

Esempio di beneficio fiscale nel versamento dei contributi del lavoratore al fondo

Esempio di retribuzione annua lorda: € 23.000				
Contributo annuo 1%	€ 230,00			
Aliquota marginale	27%			
Risparmio fiscale	€ 62,10			

Con un versamento di 230,00 € annui al fondo si recuperano 62,10 € di beneficio fiscale